

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disciplina degli istituti di vigilanza privata. C. 301 Lucidi, C. 452 Cento, C. 823 Pistone, C. 868 Misuraca, C. 1172 Molinari, C. 2188 Stucchi, C. 2303 Nespoli, C. 2393 Ascierito, C. 2508 Marras, C. 2880 Pezzella e C. 4209 Governo	34
<i>ALLEGATO 1 (Ulteriori emendamenti e nuova formulazione di emendamenti del relatore) ..</i>	41

SEDE LEGISLATIVA:

Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi. C. 2725 Bornacin, C. 3105 Bielli e C. 4148 Antonio Barbieri (<i>Discussione e rinvio</i>)	36
--	----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sui lavori della Commissione	37
------------------------------------	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 5126/A Selva e Ramponi. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Parere</i>)	38
Decreto-legge 160/04: Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 5088/A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Parere</i>) ...	38
Decreto-legge 158/04: Permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali. C. 5087/A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Parere</i>)	39
Decreto-legge 156/04: Interventi urgenti per la spesa farmaceutica. C. 5086/A Governo. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Parere</i>)	39
Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni. C. 4294/A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Parere</i>)	39
<i>ALLEGATO 2 (Testo unificato)</i>	44
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	40
AVVERTENZA	40

SEDE REFERENTE

Martedì 13 luglio 2004. — Presidenza del presidente Donato BRUNO, indi del vicepresidente Pietro FONTANINI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Alfredo Mantovano, e per la devoluzione e le riforme istituzionali, Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 10.20.

Disciplina degli istituti di vigilanza privata.

C. 301 Lucidi, C. 452 Cento, C. 823 Pistone, C. 868 Misuraca, C. 1172 Molinari, C. 2188 Stucchi, C. 2303 Nespoli, C. 2393 Ascierito, C. 2508 Marras, C. 2880 Pezzella e C. 4209 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 luglio 2004.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato l'articolo aggiuntivo 22.0100 e l'emendamento 27. 100 ed ha riformulato i suoi emendamenti 1.33 e 8.13 (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO, rileva che i nuovi emendamenti presentati dal relatore sono volti a reintrodurre nel testo talune delle disposizioni precedentemente espunte dal testo unificato da lui inizialmente predisposto, per esigenze di coordinamento con il progetto di legge sulla disciplina dell'investigazione privata all'esame del Senato. In proposito, fa presente che il testo del progetto di legge, nella versione licenziata per l'Assemblea dalla 2^a Commissione del Senato lo scorso 1^o luglio, sembra aprire uno spazio, a differenza di quanto invece previsto nel precedente articolato, per reintrodurre, nel provvedimento all'esame di questa Commissione, la disciplina relativa al rilascio delle licenze per l'esercizio delle attività investigative, con l'eccezione di quelle difensive penali. L'articolo aggiuntivo 22.0100 del relatore prevede, infatti, che la licenza possa essere rilasciata a coloro che siano iscritti in apposito albo, la cui disciplina non è direttamente stabilita nel provvedimento in titolo e che, pertanto, potrà essere definita nel provvedimento all'esame del Senato, o che presentino i prescritti requisiti professionali, da stabilire con successivo regolamento di attuazione. Si prevede comunque una norma transitoria, recata dall'emendamento 27.100 del relatore, che stabilisce che nelle more dell'approvazione della disciplina dell'albo, la licenza per l'esercizio delle attività di investigazione privata diversa dalle indagini difensive, potrà essere rilasciata a coloro che siano iscritti nel registro professionale di cui all'articolo 8. Può pertanto affermarsi che i due provvedimenti possono viaggiare su due piani paralleli e distinti. In particolare tale rilievo è suffragato da quanto disposto dagli articoli 39 e 56, commi 5 e 6, del provvedimento all'esame del Senato, ove si delinea il regime di esclusività dell'iscrizione allo specifico albo solamente per lo

svolgimento delle indagini difensive penali, nonché dalle modifiche che il medesimo provvedimento apporta all'articolo 222 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale e ad articoli dello stesso codice, volte ad eliminare il requisito della specifica autorizzazione prefettizia per lo svolgimento delle predette attività, attualmente richiesto dal citato articolo 222. Giova infine ricordare che il provvedimento all'esame del Senato prevedeva inizialmente, all'articolo 63, comma 4, la abrogazione delle norme del testo unico di pubblica sicurezza relative alle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività di investigazione privata; il nuovo comma 4 del medesimo articolo, ora articolo 56, non prevede più l'abrogazione integrale di tali disposizioni, mantenendo, pertanto, la vigenza della disposizione recata dall'articolo 134 del predetto testo unico ai fini dell'esercizio delle attività di investigazione privata.

Vincenzo NESPOLI, *relatore*, ritiene che il rappresentante del Governo abbia chiaramente esplicitato i rapporti intercorrenti tra i due progetti di legge all'esame presso i due rami del Parlamento ed è anche sulla base di questi presupposti che ha presentato le due nuove proposte emendative, provvedendo altresì a riformulare gli emendamenti 1.33 e 8.13.

Marcella LUCIDI (DS-U), prende atto dei nuovi emendamenti presentati dal relatore, e chiede che sia fissato un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti. Chiede inoltre al relatore di precisare se la disciplina delle agenzie di recupero crediti, non contemplata nei nuovi emendamenti da lui presentati, anche con riferimento al testo all'esame del Senato, possa continuare ad essere oggetto di disciplina nell'ambito del provvedimento all'esame di questa Commissione.

Vincenzo NESPOLI, *relatore*, ritiene pacifico che la materia concernente le attività delle agenzie di recupero crediti possa essere oggetto del provvedimento attualmente all'esame della Commissione, atteso

che, anche su questo punto, non appare esservi alcuna sovrapposizione con il progetto di legge esaminato dal Senato.

Donato BRUNO (FI) avverte che il termine per la presentazione dei subemendamenti ai nuovi emendamenti e alle nuove formulazioni degli emendamenti del relatore è fissato alle ore 16 di lunedì 19 luglio 2004. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.35.

SEDE LEGISLATIVA

Martedì 13 luglio 2004 — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi.

C. 2725 Bornacin, C. 3105 Bielli e C. 4148 Antonio Barbieri.

(Discussione e rinvio).

La seduta comincia alle 11.20.

La Commissione inizia la discussione.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che, nella seduta dell'8 luglio 2004, l'Assemblea ha deliberato il trasferimento in sede legislativa delle proposte di legge nn. 2725 Bornacin, 3105 Bielli e 4148 Antonio Barbieri, che la Commissione ha già esaminato in sede referente, procedendo alla adozione di un testo unificato, modificato da ultimo nella seduta del 15 giugno 2004.

Dichiara quindi aperta la discussione sulle linee generali e, in sostituzione del relatore, rinvia nel merito alla relazione svolta in sede referente. Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Propone quindi di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo unificato già definito durante l'esame in sede referente.

Carlo LEONI (DS-U), nel dichiarare il voto favorevole del proprio gruppo alla proposta di adozione del testo base, fa presente che l'articolato già definito dalla Commissione in sede referente non risolve la questione degli indennizzi in favore dei familiari delle vittime della sciagura di Ustica. Pur essendo consapevole della difficoltà tecnico-giuridica di estendere le provvidenze del provvedimento in titolo anche a tale fattispecie, attesa la mancanza di sentenze attestanti la matrice terroristica dell'evento, preannuncia che è allo studio la predisposizione di una proposta emendativa che, pur non stravolgendo l'impianto del testo unificato in esame, possa comunque consentire di individuare una soluzione per tale imprescindibile questione. A tale proposito, fa appello al senso di responsabilità del Governo, che già molto si è prodigato nel corso dell'*iter* del provvedimento, invitando altresì tutti i deputati della Commissione a farsi carico del problema.

Michele SAPONARA (FI), nel dichiarare il voto favorevole del proprio gruppo all'adozione del testo unificato definito in sede referente come testo base per il seguito dell'esame, esprime soddisfazione per l'impegno profuso dalla Commissione e dal Governo nell'esaminare il provvedimento in titolo.

Marco BOATO (Misto-Verdi-U) dichiara voto favorevole all'adozione del testo base e condivide i contenuti dell'intervento del deputato Leoni in ordine all'opportunità di esperire ogni utile tentativo per prevedere, ove possibile, l'estensione delle provvidenze di cui al provvedimento in titolo anche in favore dei familiari delle vittime della tragedia di Ustica.

Pietro FONTANINI (LNFP), nel dichiarare voto favorevole all'adozione del testo base, rileva come il Parlamento, in un

periodo caratterizzato da grandi difficoltà economiche e finanziarie, sia riuscito a reperire i fondi necessari per un'adeguata risposta finanziaria in favore delle vittime di atti di terrorismo e di stragi e dei loro familiari.

Nuccio CARRARA (AN) dichiara voto favorevole all'adozione del testo base e manifesta un particolare apprezzamento per gli sforzi compiuti dal Governo che, nella fase di difficoltà economica attraversata dal Paese, è riuscito a reperire le risorse necessarie per la copertura finanziaria del provvedimento.

Graziella MASCIA (RC), nel dichiarare voto favorevole alla proposta di adozione del testo base, concorda con quanto sostenuto, nei rispettivi interventi, dai deputati Leoni e Boato.

Il Sottosegretario Alfredo Mantovano, con riferimento alla questione sollevata dal deputato Leoni, fa presente che il provvedimento in corso di esame contiene disposizioni di carattere generale che prevedono benefici alle vittime di attentati o di stragi di matrice terroristica e ai loro familiari. Pertanto, laddove in sede giudiziaria la tragedia di Ustica venisse fosse ricondotta ad una matrice terroristica, nulla osterebbe ad un'estensione dei benefici anche alle vittime di tale evento e ai loro familiari. In assenza di tali presupposti, manifesta perplessità in ordine all'effettiva praticabilità di ipotesi emendative volte ad estendere comunque le provvidenze del provvedimento in titolo anche alla tragedia di Ustica, atteso che da ciò si determinerebbero conseguenze finanziarie tali da compromettere la tenuta finanziaria dell'intero impianto normativo. Preannuncia infine la presentazione di emendamenti del Governo, che comunque non recano ulteriori oneri finanziari.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo unificato già predisposto nel corso dell'esame delle proposte di legge in sede referente, così come risultante a seguito degli emendamenti ivi approvati (*vedi allegato 2*).

Donato BRUNO (FI) propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 11 di domani, mercoledì 14 luglio 2004.

Marco BOATO (Misto-Verdi-U), chiede che sia fissato un termine più ampio per la presentazione degli emendamenti.

Donato BRUNO (FI) in accoglimento della richiesta del deputato Boato, avverte che il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle ore 18 di domani, mercoledì 14 luglio 2004. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 13 luglio 2004 — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la devoluzione e le riforme istituzionali, Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 11.40.

Sui lavori della Commissione.

Donato BRUNO (FI), *presidente*, fa presente che il calendario dei lavori prevede che l'esame del disegno di legge costituzionale n. 4862, recante « Modificazioni della parte II della Costituzione » e delle abbinata proposte di legge sia avviato in Assemblea nell'ultima settimana del mese di luglio. È pertanto necessario predisporre un'organizzazione dei lavori della Commissione che consenta di dedicare tempi congrui all'esame dei numerosi emendamenti presentati, come preannunciato anche nella riunione dell'Ufficio di

Presidenza dell'8 luglio scorso. A tale proposito, si rammarica della circostanza che in quella occasione nessuno dei rappresentanti dei gruppi di opposizione in Commissione abbia ritenuto opportuno informarlo dell'iniziativa assunta, il giorno precedente, dai rispettivi presidenti di gruppo, i quali, con una lettera inviata al Presidente della Camera, hanno avanzato formale richiesta di tempi sufficientemente ampi per l'esame del progetto di riforma costituzionale presso la I Commissione. Assicura in proposito che una tale richiesta, che giudica perfettamente legittima e ragionevole, se avanzata direttamente in sede di Ufficio di Presidenza, avrebbe trovato, com'è consuetudine, ampia condivisione. Preannuncia quindi che, in occasione del prossimo Ufficio di Presidenza, già convocato per la giornata odierna, proporrà di organizzare i lavori della Commissione in modo tale da garantire il più ampio spazio possibile all'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge di riforma della parte II della Costituzione. A tal fine, ove possibile, proporrà la convocazione anche di sedute al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea e nelle giornate di lunedì e venerdì.

La seduta termina alle 11.50.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 13 luglio 2004. — Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.

La seduta comincia alle 11.50.

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

C. 5126/A Selva e Ramponi.

(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione — Parere).

Pierantonio ZANETTIN, *presidente e relatore*, fa presente che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, non presentano profili problematici quanto al rispetto del riparto di competenze tra Stato e regioni delineato dall'articolo 117 della Costituzione. Formula quindi la seguente proposta di parere:

« sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 ».

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Decreto-legge 160/04: Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

C. 5088/A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione — Parere).

Patrizia PAOLETTI TANGHERONI (FI), *relatore*, fa presente che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, non presentano profili problematici quanto al rispetto del riparto di competenze tra Stato e regioni delineato dall'articolo 117 della Costituzione. Formula quindi la seguente proposta di parere:

« sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 ».

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Decreto-legge 158/04: Permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali.

C. 5087/A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione – Parere)

Pierantonio ZANETTIN, *presidente e relatore*, fa presente che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, non presentano profili problematici quanto al rispetto del riparto di competenze tra Stato e regioni delineato dall'articolo 117 della Costituzione. Formula quindi la seguente proposta di parere:

« sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 ».

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Decreto-legge 156/04: Interventi urgenti per la spesa farmaceutica.

C. 5086/A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione – Parere)

Patrizia PAOLETTI TANGHERONI (FI), *relatore*, fa presente che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, non presentano profili problematici quanto al rispetto del riparto di competenze tra Stato e regioni delineato dall'articolo 117

della Costituzione. Formula quindi la seguente proposta di parere:

« sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 ».

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni.

C. 4294/A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione – Parere)

Pierantonio ZANETTIN, *presidente e relatore*, fa presente che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, non presentano profili problematici quanto al rispetto del riparto di competenze tra Stato e regioni delineato dall'articolo 117 della Costituzione. Formula quindi la seguente proposta di parere:

« sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 ».

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 13 luglio 2004.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
9.05 alle 9.25.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno
non sono stati trattati:

COMITATO DEI NOVE

*Disposizioni in materia di protezione uma-
nitaria e di diritto di asilo.*

SEDE REFERENTE

*Modificazione di articoli della Parte II della
Costituzione.*

*C. 4862 cost. Governo, approvato in prima
deliberazione dal Senato e abb.*

ALLEGATO 1

Disciplina degli istituti di vigilanza privata (C. 301 Lucidi, C. 452 Cento, C. 823 Pistone, C. 868 Misuraca, C. 1172 Molinari, C. 2188 Stucchi, C. 2303 Nespole, C. 2393 Ascierio, C. 2508 Marras, C. 2880 Pezzella e C. 4209 Governo)

**ULTERIORI EMENDAMENTI E NUOVA FORMULAZIONE
DI EMENDAMENTI DEL RELATORE**

ART. 1

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. La presente legge disciplina inoltre il rilascio delle licenze per lo svolgimento delle attività di ricerca e accertamento delle differenze inventariali nelle imprese, di ricerca e raccolta delle informazioni commerciali e delle altre attività di investigazione per conto dei privati diverse da quelle di cui al libro V, titolo VI-bis del codice di procedura penale e delle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, nonché per l'attività di recupero stragiudiziale dei crediti. »,

Conseguentemente, al comma 7, del medesimo articolo, sostituire le parole: di cui al comma 5, alle agenzie di recupero crediti di cui al medesimo comma 5 *con le seguenti:* di cui al comma 6, alle agenzie di recupero crediti di cui al medesimo comma 6.

1. 33. (Nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 8.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. È istituito presso il Ministero dell'interno ed è tenuto dalla Commissione di cui all'articolo 7 il registro delle persone

che esercitano professionalmente taluna delle attività di sicurezza previste dalla presente legge, distinto nelle seguenti sezioni:

a) dei direttori e degli institori degli istituti di vigilanza e di sicurezza che svolgono le attività di trasporto valori e di scorta a valori;

b) dei direttori e degli institori degli istituti di vigilanza che svolgono tutte le altre forme di vigilanza e sicurezza;

c) degli operatori tecnologici per le attività di vigilanza e di sicurezza individuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia;

d) dei responsabili dei servizi di sicurezza delle imprese e dei loro coadiutori.

e) delle guardie giurate adibite al trasporto valori. »

Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) sono assicurate per i rischi di responsabilità civile inerenti all'attività o esercitata, nonché, per le persone iscritte nelle sezioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), per i rischi di responsabilità civile per fatto dei dipendenti, nei massimali previsti con decreto del Ministro dell'interno; »

Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere il comma 4.

8. 13. (nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 22.

Dopo l'articolo 22, aggiungere i seguenti:

CAPO IV-BIS.

DELLE ATTIVITÀ DI INVESTIGAZIONE E RICERCHE

Art. 22-bis.

(Disciplina delle licenze).

1. Ferme restando le disposizioni vigenti per le attività di investigazione difensiva di cui al libro V, titolo VI-bis, del codice di procedura penale e delle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, l'esercizio delle attività di investigazione e ricerche per conto di privati è subordinato al conseguimento della licenza rilasciata dal Prefetto della provincia in cui ha sede l'istituto.

2. La licenza è rilasciata al direttore dell'Istituto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, che sia iscritto in un albo professionale coerente con le attività da svolgere, ovvero sia in possesso degli altri requisiti di carattere culturale e professionale stabiliti con il regolamento di attuazione.

3. La licenza può essere rilasciata per una o più delle seguenti attività investigative, in relazione al progetto organizzativo di cui all'articolo 3:

a) informazioni commerciali, intendendosi per tali: la raccolta, il trattamento, la comunicazione e, qualora consentita dalle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali, la diffusione di dati economici, personali, professionali, acquisiti e trattati esclusivamente per finalità commerciali e non giudiziarie del

committente, mediante un'attività professionale, svolta anche attraverso l'ausilio di albi, registri, repertori o elenchi accessibili in via informatica o telematica;

b) investigazioni private, intendendosi per tali: la raccolta informativa o documentale di dati finalizzati alla tutela, difesa ed esercizio di interessi legittimi in qualunque sede giudiziaria e stragiudiziaria, anche in via preventiva;

c) sicurezza investigativa, intendendosi per tale: l'espletamento di servizi di carattere investigativo, che non comportino l'uso di armi, volti alla tutela preventiva di diritti giuridicamente rilevanti delle imprese, anche attraverso l'analisi dei rischi, lo studio, la progettazione, l'attuazione ed il coordinamento di piani per la salvaguardia dei diritti patrimoniali aziendali, ivi compresi i servizi di bonifica dell'ambiente aziendale, nonché i servizi anticaccheggio consistenti nella raccolta di informazioni ed altri elementi utili ad individuare le cause di ammanchi di merce o altri beni e nell'indicazione delle possibili misure di vigilanza da adottare.

4. Gli istituti assumono gli incarichi dell'ambito territoriale indicato dalla licenza ed esercitano l'attività investigativa, senza limiti territoriali, a mezzo di collaboratori investigativi, ovvero attraverso altro istituto investigativo con il quale siano stati sottoscritti accordi associativi o di collaborazione, anche saltuaria. Gli accordi fra gli istituti di cui al comma 1, devono essere comunicati alle Prefetture che hanno rilasciato la licenza. Nessuna attività di investigazione può essere svolta al di fuori di un incarico professionale annotato nel registro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).

5. La licenza per l'esercizio dell'attività di collaboratore investigativo è rilasciata dal Questore ove ha sede l'istituto di cui al comma 1, previa comunicazione di questo, sempre che gli interessati siano in possesso dei requisiti personali di cui all'articolo 2, comma 2, e siano iscritti in un albo o registro professionale coerente con le attività da svolgere, ovvero siano in possesso dei requisiti di carattere professionale sta-

biliti con il regolamento di attuazione.

6. I collaboratori investigativi di cui al precedente comma svolgono le attività autorizzate esclusivamente nell'ambito dei rapporti di lavoro o accordi di collaborazione professionale di cui al comma 4.

7. Le licenze di cui al presente articolo sono quinquennali e non sono trasmissibili. Salvo quanto espressamente previsto dal codice di procedura penale per le indagini difensive, le licenze non autorizzano lo svolgimento di attività o l'esercizio di facoltà che la legge riserva agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza o ad altri soggetti investiti di pubbliche funzioni.

8. Ai titolari delle licenze di cui ai commi 1 e 5 è rilasciato un tesserino di identificazione conforme al modello approvato con decreto del Ministero dell'interno, che attesta l'identità dell'interessato ed il possesso delle licenze richieste.

9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 17 marzo 1931, n. 773, o da altre disposizioni di legge concernenti analoghe attività per conto di terzi, le licenze di cui ai commi 1 e 5 non sono richieste per la ricerca e raccolta di informazioni presso albi, registri o repertori, comunque denominati, istituiti per fini di pubblica notizia o destinati alla pubblica consultazione.

ART. 22-ter.

(Obblighi inerenti alla licenza e controlli).

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4 e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento, i titolari della licenza di cui all'articolo 22-ter, comma 1, devono:

a) annotare nel registro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), gli elementi essenziali dell'incarico ricevuto, la durata dell'investigazione o dell'incarico e le altre indicazioni prescritte dal regolamento;

b) osservare gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d);

c) comunicare a richiesta degli interessati, l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarli, fatta salva la riservatezza della fonte delle notizie ed osservare le altre disposizioni vigenti per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento ai dati personali.

2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera b) e c) devono essere adempiuti anche dal titolari delle licenze di cui all'articolo 22-bis, comma 4.

3. Le informazioni e le notizie raccolte possono essere trattate nei limiti e per le finalità dell'incarico ricevuto. Ai termine dello stesso, la relativa documentazione deve essere conservata per cinque anni e non può essere utilizzata senza il consenso degli interessati, fatte salve le prescrizioni dell'autorità.

4. Della violazione degli obblighi di cui al comma 1 lettera c) e di quelle di cui al comma 3 è data notizia al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità previste dal regolamento.

5. I titolari delle licenze di cui all'articolo 22-bis sono altresì tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza.

6. Il servizio degli istituti di cui al presente capo e dei collaboratori investigativi è sottoposto alla vigilanza ed ai controlli di cui all'articolo 4. »

22. 0100. Il Relatore.

ART. 27.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Fino a quando non saranno adottate nuove norme per l'istituzione di albi o registri professionali relativi alle attività di investigazione e ricerca per conto dei privati, coloro che intendono esercitare le attività di cui all'articolo 22-bis possono chiedere di essere iscritti in apposite sezioni del registro professionale di cui all'articolo 8.

27. 100. Il Relatore.

ALLEGATO 2

**Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi
(C. 2725 Bornacin, C. 3105 Bielli e C. 4148 Antonio Barbieri).**

**TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO AL TERMINE DELL'ESAME IN
SEDE REFERENTE ADOTTATO DALLA COMMISSIONE COME
TESTO BASE**

**NUOVE NORME IN FAVORE DELLE VIT-
TIME DEL TERRORISMO E DELLE
STRAGI DI TALE MATRICE**

ART. 1.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti.

2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, nonché l'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad eccezione del comma 6.

ART. 2.

1. Ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto a chiunque subisce un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché alle vedove ed agli orfani, si applica l'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

2. È riconosciuto il diritto ad una maggiorazione della misura della pensione e ai relativi benefici sulla base dei criteri indicati dalla presente legge per coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti.

ART. 3.

1. A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto. A tal fine è autorizzata la spesa di 5.807.000 euro per l'anno 2004 e di 2.790.000 a decorrere dall'anno 2005.

2. La pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

ART. 4.

1. Coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. A tal fine è autorizzata la spesa di 126.432 euro per l'anno 2004, di 128.960 euro per l'anno 2005 e di 131.539 euro a decorrere dall'anno 2006.

2. A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, calcolata in base all'ultima retribuzione percepita dall'avente diritto, ai sensi dell'articolo 67 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Per tale finalità è autorizzata la spesa di 156.000 euro a decorrere dall'anno 2004.

3. Il criterio di cui al comma 2 si applica per la determinazione della misura della pensione di reversibilità o indiretta in favore dei superstiti in caso di morte della vittima del terrorismo e delle stragi di tale matrice; tali pensioni non sono decurtabili ad ogni effetto di legge.

4. Ai trattamenti pensionistici di cui ai commi 2 e 3 si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di esenzione dall'IRPEF.

ART. 5.

1. L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni e integrazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ra-

gione di 2.000 euro per ogni punto percentuale.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle elargizioni già erogate prima della data di entrata in vigore della presente legge, considerando nel computo anche la rivalutazione di cui all'articolo 6. A tal fine è autorizzata la spesa di 12.070.000 euro per l'anno 2004.

3. A chiunque subisce o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, oltre all'elargizione di cui al comma 1, un assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di 8.268.132 euro per l'anno 2004, di 8.474.834 euro per l'anno 2005 e di 8.686.694 euro a decorrere dall'anno 2006.

4. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico. A tal fine è autorizzata la spesa di 857.000 euro per l'anno 2004 e di 12.500 euro a decorrere dall'anno 2005.

5. L'elargizione di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 20 ottobre 1990, n. 302 e all'articolo 12, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302 come sostituito dall'articolo 3, comma 2, lettera b) della legge 23 novembre 1998, n. 407 è corrisposta nella misura di 200.000 euro. Per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 34.300.000 euro per l'anno 2004.

ART. 6.

1. Le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e

alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale. Per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2004.

2. Alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro familiari è assicurata assistenza psicologica a carico dello Stato. A tal fine è autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2004.

ART. 7.

1. Ai pensionati vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice ed ai loro superstiti è assicurato l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità. A tal fine è autorizzata la spesa di 75.180 euro a decorrere dall'anno 2004.

ART. 8.

1. I documenti e gli atti delle procedure di liquidazione dei benefici previsti dalla presente legge sono esenti dall'imposta di bollo.

2. L'erogazione delle indennità è comunque esente da ogni imposta diretta o indiretta.

ART. 9.

1. Gli invalidi vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice ed i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori, sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica.

ART. 10.

1. Nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle

vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice o dei superstiti è a totale carico dello Stato. A tal fine è autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2004.

2. Le azioni risarcitorie per atti di terrorismo e per le stragi possono, anche ai soli fini della rivalutazione, essere esperite in ogni caso entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche qualora sia già decorso il termine di prescrizione.

ART. 11.

1. Nelle ipotesi in cui in sede giudiziaria, amministrativa o contabile siano già state accertate con atti definitivi la dipendenza dell'invalidità ed il suo grado ovvero della morte da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, ivi comprese le perizie giudiziarie penali, le consulenze tecniche o le certificazioni delle aziende sanitarie locali od ospedaliere e degli ospedali militari, è instaurato ad istanza di parte, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un procedimento amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti. Tale procedimento deve essere concluso con deliberazione soggetta alle impugnazioni di cui all'articolo 12, comma 2.

ART. 12.

1. Competente per le procedure di natura civile ed, in particolare, in caso di inottemperanza dei relativi provvedimenti da parte della Corte dei conti, è il tribunale in composizione monocratica competente in base alla residenza anagrafica della vittima o dei superstiti, che fissa una o al massimo due udienze, intervallate da un periodo di tempo non superiore a quarantacinque giorni, al termine del quale, espone le richieste delle parti, prodotte ed esperite le prove e precisate le conclusioni, la causa è assegnata a sentenza e decisa nel termine di quattro mesi.

2. Le sentenze di cui al comma 1 sono ricorribili esclusivamente dinanzi alla Corte di cassazione per violazione di legge, ivi compresa la motivazione di manifesta illogicità.

ART. 13.

1. La competente amministrazione dello Stato, anche prima dell'inizio di azioni giudiziarie o amministrative, d'ufficio o su richiesta di parte, può offrire alla vittima del terrorismo e delle stragi di tale matrice o agli eredi una somma a titolo di definitiva liquidazione, che, in caso di accettazione, è preclusiva di ogni altra azione, costituendo ad ogni effetto transazione.

2. La liquidazione di cui al comma 1 deve essere effettuata nel termine di quattro mesi dalla relativa deliberazione.

ART. 14.

1. Il riconoscimento delle infermità, il ricalcolo dell'avvenuto aggravamento ai sensi dell'articolo 6 e delle pensioni, nonché ogni liquidazione economica in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice devono essere conclusi entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda da parte dell'avente diritto all'ufficio territoriale del Governo competente in base alla residenza anagrafica del medesimo soggetto.

ART. 15.

1. I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 1961. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2004.

ART. 16.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessiva-

mente in 64.100.000 euro per l'anno 2004, in 12.480.000 euro per l'anno 2005 e in 12.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006, ivi comprese le minori entrate derivanti dal comma 2 dell'articolo 3, valutate in 407.238 euro per l'anno 2004, in 610.587 euro per l'anno 2005 e in 814.476 euro a decorrere dall'anno 2006, e quelle derivanti dal comma 1 dell'articolo 9, valutate in 130.500 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4.210.000 euro per l'anno 2004 l'accantonamento relativo al medesimo ministero; quanto a 4.997.000 euro per l'anno 2004, a 506.000 euro per l'anno 2005 e a 1.430.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 26.450.000 euro per l'anno 2004, a 27.000 euro per l'anno 2005 e a 29.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; quanto a 3.401.000 euro per l'anno 2004, a 7.456.000 euro per l'anno 2005 e a 9.273.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a 1.027.000 euro per l'anno 2004, a 682.000 euro per l'anno 2005 e a 2.168.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa; quanto a 21.436.000 euro per l'anno 2004 e a 3.809.000 euro per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali; e quanto a 2.579.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure

correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *i*-*quater* della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2) della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente,

sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.